

51286-17



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

PUBBLICA UDIENZA
DEL 04/07/2017

STEFANO MOGINI
MAURIZIO GIANESINI
ANNA CRISCUOLO
ERSILIA CALVANESE
LAURA SCALIA

- Presidente -
- Rel. Consigliere -

Sent. n. sez.
1030/2017
REGISTRO GENERALE
N.47291/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 21/06/2016 della CORTE APPELLO di CAGLIARI.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI che ha concluso per l'inammissibilit  del ricorso;

udito il difensore avvocato (omissis) del foro di ROMA in difesa di (omissis) (omissis) il quale conclude riportandosi al ricorso e insistendo per l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Difensore di (omissis) ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza con la quale la Corte di Appello di CAGLIARI ha in parte riformato, in riferimento alla appropriazione di alcune somme, e per il resto confermato la sentenza di primo grado che, in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato l'imputato per il delitto di peculato per avere, nella sua qualità di Consigliere Regionale della (omissis) nell'ambito del Gruppo " (omissis) " prima e poi del " (omissis) ", indebitamente percepito, appropriandosene, somme di denaro delle quali aveva la disponibilità erogate dal Consiglio Regionale in favore del Gruppo di appartenenza.

2. Il Difensore ha dedotto tre motivi di ricorso, tutti per inosservanza o erronea applicazione di legge penale sostanziale e vizi di motivazione.

2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato che la Corte non avesse considerato che il denaro concesso dal Consiglio Regionale al gruppo di appartenenza del (omissis) non poteva considerarsi denaro pubblico, così che i contributi erogati erano in realtà destinati a coprire anche le spese sostenute dal Gruppo consiliare per esigenze di formazione associativa a carattere politico, di natura autonoma e distinta da quelle del Consiglio Regionale.

Le spese sostenute, quindi, per il materiale propagandistico o per pranzi e rinfreschi in occasione di incontri durante i lavori consiliari o politici e per libri da offrire in regalo agli elettori erano del tutto legittime e totalmente funzionali agli obiettivi di cui sopra e non era poi sindacabile l'autonomia del Gruppo Consiliare nella scelta delle attività da intraprendere e finanziare .

2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato l'eccesso di onere probatorio a lui richiesto per l'accertamento della sua innocenza posto che una volta dimostrata la giustificazione della spesa al momento della formazione del rendiconto, poi approvato con la legge di bilancio regionale, l'inerenza della stessa alla destinazione di legge doveva ritenersi definitivamente accertata, senza necessità di una ulteriore contestualizzazione dell'evento.

2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente ha svolto considerazioni critiche sulla affermata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ritenuto esistente nonostante la genericità della normativa in tema di contributi ai gruppi, della prassi del Consiglio Regionale di rimborsare anche le spese politico-partitiche e della giurisprudenza della Corte di Cassazione, elementi tutti che avevano indotto l'imputato ad accedere incolpevolmente ad una valutazione di piena legittimità delle spese stesse.

3. Il Difensore del (omissis) ha fatto pervenire una memoria con la quale ha sostanzialmente ribadito i propri motivi di critica, sottolineando in particolare che doveva essere superata l'arbitraria distinzione tra funzioni istituzionali del Gruppo consiliare e l'agire politico del singolo Consigliere e che dovevano quindi essere considerate ammissibili e giustificate tutte quelle spese espressione della ampia nozione di azione politica del Gruppo di appartenenza.

3.1 Del resto, ha proseguito il ricorrente, all'epoca de fatti il Presidente del Gruppo consiliare doveva limitarsi ad attestare la effettività delle spese sostenute dal singolo consigliere ed era quindi sollevato dall'onere di rendicontazione specifica e di allegazione dei singoli documenti giustificativi.

4. Il (omissis) ha depositato poi una memoria personalmente sottoscritta con la quale ha ribadito le tesi già svolte in sede di ricorso, sottolineando in particolare la non univocità della giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto specifico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto in parte per motivi di merito e in parte per motivi manifestamente infondati.

2. Chiarito preliminarmente che non è questa la sede per la redazione di una terza sentenza di merito ma solo quella dell'accertamento di violazioni di legge o di vizi di motivazione nella esclusiva prospettiva sollevata con il ricorso, va allora ricordato, in fatto, che nemmeno il ricorrente contesta che i contributi in questione siano stati ricevuti dal (omissis) come quota individuale percepita anticipatamente e destinata al rimborso di spese sostenute o da sostenersi per attività da svolgere nell'interesse del Gruppo di appartenenza.

2.1 La motivazione della sentenza impugnata ha dettagliatamente ricostruito, da f. 80 in poi, la destinazione della suddetta quota individuale in riferimento ad entrambi i Gruppi di cui il (omissis) ha fatto parte, prima quello di " (omissis) ", poi quello "(omissis)" e ha accertato, quanto al primo, che la quota in questione, pari a 27.111.00 euro, non era stata spesa per le finalità istituzionali sopra richiamate, soddisfatte invece quasi del tutto con i fondi del conto corrente intestato al Gruppo, mentre la documentazione riferibile alla quota individuale attestava di spese non ammissibili in quanto costituite da spese elettorali in favore dell' (omissis) che rappresentavano una inammissibile forma di finanziamento ad un partito politico o comunque di spese con causali vaghe ed indeterminate, tali da non consentire un reale accertamento della effettività e della finalità delle stesse.

2.2 Quanto al " (omissis) ", la quota individuale, pari a 35.662,00 euro, era stata destinata in parte al finanziamento indiretto del partito politico "(omissis) (omissis)" e in parte a spese per attività, incontri e riunioni politiche prive anch'esse, in realtà, di effettiva e provata documentazione.

2.3 In definitiva, quindi, e riassumendo per categorie generali, le appropriazioni addebitate a titolo di peculato al (omissis) sono costituite (e, lo si ripete, nemmeno il ricorrente contesta in fatto questa sostanziale tripartizione) in parte da spese per finalità sicuramente non consentite, quali quelle per il finanziamento cioè di partiti politici, in parte per finalità non sicuramente individuabili sulla base della scarsa documentazione allegata dal (omissis) e in parte ancora per finalità del tutto non accertate in quanto prive di qualsiasi giustificazione documentale.

2.4 In sviluppo della prospettiva argomentativa sopra accennata, poi, va ricordato come sia il Gup nella sentenza di primo grado che poi ancora la Corte di Appello, con la sentenza impugnata, abbiano in realtà riconosciuto come spettanti e legittimamente effettuate alcune spese anche se di dubbia giustificazione, operando quindi con un criterio largamente prudenziale di favore per l'imputato tutte le volte in cui le spese risultavano comunque passibili di un qualche effettivo riconoscimento come impiego della quota individuale a favore della attività del Gruppo di appartenenza, escludendo quindi dall'ambito quantitativo della appropriazione la ulteriore quota di 5.788,00 euro quanto al Gruppo " (omissis) " e di 10.507, 00 euro quanto al (omissis) .

3. Il ricorrente, come si è anticipato più sopra, ha in parte contestato che il contributo ricevuto come "quota individuale" dal (omissis) fosse qualificabile come contributo pubblico e ha poi sostenuto, comunque, che il contributo stesso fosse stato in realtà speso per le finalità pubbliche per le quali lo stesso era stato attribuito all'imputato.

3.1 La tesi del ricorrente, che ha svolto sul punto ancora valutazioni e considerazioni di merito già avanzate negli stessi termini davanti al Gup e poi alla Corte di Appello, trascurano però di considerare, quanto alla prima censura, che anche a tutto voler concedere alla tesi difensiva, peraltro dettagliatamente confutata dalla Corte cagliaritano e riproposta oggi in termini meramente assertivi con il ricorso per Cassazione, il reato di peculato ha oggi ad oggetto l'appropriazione di denaro o altra cosa mobile "altrui" delle quali l'agente abbia comunque la disponibilità, così che la natura "pubblica" o meno delle somme ricevute dal (omissis) a titolo di quota individuale è elemento del tutto non

pertinente nella prospettiva dell'accertamento del reato di cui all'art. 314 od. pen.

3.2 Quanto alla seconda prospettazione, poi, va ripetuto con maggior dettaglio che la Corte ha accertato in fatto, con motivazione del tutto congrua e scevra da qualsiasi taccia di genericità e/o di manifesta illogicità, innanzitutto che parte delle somme erano state utilizzate, come del resto non contestato nemmeno dal ricorrente, per forme improprie (e non consentite dalla legge) di finanziamento ai partiti politici "(omissis)" e "(omissis)" (e quindi per finalità certamente estranee a quelle per le quali la quota individuale era stata attribuita al (omissis)) e poi ancora per causali o così latamente indeterminate nella indicazione desumibile dalla documentazione offerta in giustificazione, da non consentire alcun effettivo accertamento della reale destinazione delle relative somme o addirittura radicalmente inesistenti, dato che la documentazione giustificativa acquisita non copre comunque l'intera somma volta a volta attribuita al (omissis) come quota individuale; a tutto ciò la Corte ha poi aggiunto l'osservazione, anch'essa non contestata dal ricorrente, secondo la quale buona parte delle spese per il Gruppo di appartenenza effettivamente documentate risultavano pagate non con la quota individuale del (omissis) ma con quella attribuita al Gruppo stesso, così che anche per questa via le relative giustificazioni di spesa, quando c'erano, non erano comunque tali da dimostrare l'assenza di appropriazione delle relative somme.

3.3 Il tema proposto con il primo motivo di ricorso, quindi, e cioè quello della correttezza della spesa effettuata per materiale propagandistico, per incontri conviviali o per materiale informativo, non centra la questione sensibile posta dalla Corte di Cagliari che, come si è detto, per un verso ha riconosciuto come legittimamente effettuate alcune spese anche se non compiutamente documentate, per l'altro ha viceversa escluso alcune spese prive di formale o sostanziale documentazione e altre pagate invece con i fondi del Gruppo e non con quelli della quota personale del (omissis).

3.4. Nella prospettiva argomentativa che si è svolta sino ad ora, appare quindi opportuno sottolineare ancora una volta la correttezza dell'argomentare della Corte di CAGLIARI che, sulla base delle indicazioni normative specificamente individuate e cioè della Legge Regionale 2/1966 integrata e modificata con la Legge Regionale 20/1992 e 52/1993 e poi ancora della Legge Regionale 37/1995 e da tutte le altre, anche di natura regolamentare, indicate in motivazione, ha condivisibilmente distinto, ai fini della ammissibilità del rimborso a valere sui contributi pubblici attribuiti ai Gruppi Consiliari, tra spese di

carattere istituzionale , effettuate dai Consiglieri regionali perché strumentali al funzionamento dei Gruppi e corrispondenti alla loro natura pubblicistica quali necessarie articolazioni interne del Consiglio Regionale, e le spese sostenute dal singolo Consigliere per la sua attività politica sul territorio senza alcun collegamento con le citate funzioni rappresentative e col funzionamento del Gruppo Consiliare Regionale di appartenenza, quali le spese sostenute per finalità elettorali e/o nel diretto interesse del partito politico di riferimento.

Del resto, l'attribuzione ai Consiglieri Regionali della qualità di Pubblico Ufficiale deriva proprio dalla loro partecipazione alla attività dei Gruppi Consiliari, organi del Consiglio Regionale per lo svolgimento della funzione legislativa (così Cass. Sez. 6 del 3/12/2012 n. 49976, Fiorito, Rv 254033) e tale qualifica, a prescindere dalla natura giuridica che voglia riconoscersi ai Gruppi Consiliari, si coniuga ad una disciplina sicuramente di diritto pubblico dell'azione dei singoli Consiglieri all'interno del Consiglio Regionale e alla stessa rilevanza pubblica che in questo specifico contesto operativo assumono i diversi componenti e le diverse articolazioni dei vari Gruppi consiliari.

Sulla base delle considerazioni sopra svolte, quindi, appare ancor più condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che si sofferma a considerare come, a seguito delle modifiche apportate alla norma incriminatrice di cui all'art. 314 cod. pen. dalla legge 86/1990, la origine o, se si preferisce, la natura pubblica o privata del denaro (o delle cose mobili) altrui, che costituiscono l'oggetto materiale del peculato, sia un dato divenuto irrilevante ai fini del perfezionamento del reato, integrato dal fatto appropriativo di denaro o cosa mobile "altrui" di pertinenza di qualunque soggetto giuridico, pubblico o privato, individuale o collettivo, e non più del denaro o cosa mobile appartenente alla Pubblica Amministrazione, come previsto dalla precedente disciplina normativa; ciò in quanto, sulla base della normativa vigente, gli elementi costitutivi del reato di peculato sono rappresentati, in sequenza, dalla qualità di pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) del soggetto agente, che connota il peculato come reato proprio, dal possesso da parte del soggetto agente del denaro o cosa mobile "altrui", dalla possibilità del soggetto agente di compiere sull'oggetto materiale del reato atti dispositivi derivanti da ragioni connesse all' Ufficio o al servizio pubblico svolto e, infine, da atti di appropriazione di tale denaro o cosa mobile.

4. Con il secondo motivo, il ricorrente ha svolto poi considerazioni critiche in ordine ad un affermato "eccesso di onere probatorio" derivante dalla circostanza che, una volta giustificata la spesa al momento della formazione del rendiconto

successivamente approvato con la legge di bilancio regionale, la destinazione delle somme doveva ritenersi definitivamente accertata, senza necessità di ulteriori giustificazioni e documentazioni da parte del Consigliere Regionale che aveva effettuato le relative spese, che non era tenuto quindi a conservare la pertinente documentazione.

4.1 In realtà, la tesi, è già stata avanzata in sede di giudizi di merito e ha trovato opportuna confutazione, non adeguatamente valutata e contraddetta con il motivo di ricorso in questione, nella motivazione della sentenza impugnata; in particolare, la Corte cagliaritana, dopo aver premesso che il denaro ricevuto dal ^(omissis) come "quota individuale" avrebbe dovuto necessariamente avere una destinazione "in qualche modo collegata alla attività politico istituzionale del Gruppo" di appartenenza, ha persuasivamente osservato che la pubblica accusa aveva adeguatamente assolto all'onere della prova della dimostrazione della mancata finalizzazione dell'impiego delle somme al perseguimento dei fini istituzionali stessi o, addirittura, della mancata utilizzazione completa delle somme stesse, confluite nel patrimonio privato del ^(omissis), mentre sarebbe stato onere specifico dell'imputato quello della dimostrazione positiva ed effettiva dell'impiego dei denari ricevuti per le finalità per le quali gli stessi dovevano esser spesi.

4.2 Sul punto specifico poi della mancata conservazione della documentazione in questione dipendente dal fatto che la delibera dell' Ufficio di Presidenza, che disciplinava le modalità di dettaglio dell'obbligo di rendicontazione, non ne richiedeva la presentazione, la Corte ha persuasivamente osservato, anche in questo non contraddetta pertinentemente dalle considerazioni svolte nel ricorso, che la circostanza riguardava in realtà la fase, successiva, della presentazione del rendiconto e della relazione illustrativa al Collegio dei Questori e poi all' Ufficio di Presidenza ma non atteneva evidentemente alla fase, temporalmente antecedente, della predisposizione di detto rendiconto, che non poteva avvenire che attraverso la presentazione delle pezze giustificative delle singole spese, che quindi andavano inevitabilmente conservate.

4.3 Sul punto specifico poi della effettiva sussistenza di un obbligo di rendicontazione, la Corte ha correttamente richiamato le indicazioni che scaturivano dalla Legge Regionale 37/1985 e dalla Delibera n. 293 del 1993, specie in tema di obbligo di indicazione delle spese sostenute per convegni, studi, ricerche e consulenze, con la necessaria indicazione dei relativi beneficiari; ad ogni buon conto, va ricordato che un obbligo generale di rendicontazione delle

spese sostenute da tutti coloro che rivestono una funzione pubblica è affermato in via generale da Cass. Sez. 6 del 14/5/2009 n. 23066, Provenzano, Rv 244061, a mente della quale, come si vedrà più oltre, integra il delitto di peculato l'utilizzazione di denaro pubblico, quando non si dia una giustificazione certa e puntuale del suo impiego per finalità strettamente corrispondenti alle specifiche attribuzioni e competenze istituzionali del soggetto che ne dispone, tenuto conto delle norme generali della contabilità pubblica, ovvero di quelle specificamente previste dalla legge.

4.4 Più in particolare, poi, la decisione di legittimità sopra richiamata ha affermato, in motivazione, che integra il delitto di peculato l'utilizzazione di denaro pubblico accreditato su un capitolo di bilancio intestato a spese "riservate", quando non si dia una giustificazione certa e puntuale del suo impiego per finalità strettamente corrispondenti alle specifiche attribuzioni e competenze istituzionali del soggetto che ne dispone, tenuto conto delle norme generali della contabilità pubblica ovvero di quelle specificamente previste dalla legge, con l'ulteriore osservazione che, quando manchi una esplicita ed espressa disciplina positiva, occorre muovere, in particolare nel settore pubblico, dai principi costituzionali e dai connessi principi generali, e cioè dal contenuto precettivo degli artt. 3, 81, 97, 100 e 103 che, nel loro insieme, dettano i convergenti principi secondo i quali ogni tipo di spesa deve avere una propria autonoma previsione normativa, che non può essere la mera indicazione nella legge di bilancio, la gestione delle spese deve essere sempre soggetta a controllo anche giurisdizionale, l'impiego delle somme deve concretarsi in modo conforme alle corrispondenti finalità istituzionali e rispettare i principi di uguaglianza, imparzialità ed efficienza (che a sua volta comprende quelli di efficacia, economicità e trasparenza); si può quindi affermare che la sintesi di tali principi è che sussiste un obbligo di giustificazione della spesa secondo le precise finalità istituzionali volta a volta previste.

I principi costituzionali e generali sopra richiamati non comportano naturalmente l'applicazione di un unico modello di disciplina ed organizzazione della spesa pubblica ma indicano i parametri che i vari modelli devono rispettare, pur nelle loro articolazioni rispondenti alle peculiarità del settore in cui la spesa è prevista e poi concretamente disposta; non è quindi compatibile con la Costituzione l'ipotesi di un potere di spesa di denaro pubblico sottratto ad ogni tipo di controllo esterno a chi concretamente dispone la spesa, anche perché le peculiari esigenze del singolo settore possono essere efficacemente salvaguardate da tipologie di verifica che le concilino con il principio costituzionale, che altrimenti comunque prevale in ragione della propria fonte

sovraordinata; in conclusione, quindi, il carattere riservato della spesa non esclude affatto l'obbligo di dare contestuale giustificazione della gestione del denaro per provare la sua utilizzazione in modo conforme alle finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali positivamente disciplinate, ferma l'eventuale insindacabilità della singola scelta una volta constatata tale conformità alle finalità, competenze e attribuzioni istituzionali.

4.5 La decisione di legittimità che si sta esaminando valuta anche il tema, sollevato con il ricorso e sopra accennato, della inversione dell'onere della prova e di un possibile automatismo tra mancata conservazione della documentazione della singola destinazione di spesa e la sussistenza del reato affermando che la giustificazione causale della singola spesa, intesa come indicazione puntuale e coeva della sua destinazione nell'ambito delle finalità strettamente connesse alle specifiche competenze ed attribuzioni istituzionali dei soggetti che ne possono disporre e non di un mero, generico interesse pubblico che non trovi in quelle specifiche competenze la propria pertinenza, è vera e propria condizione necessaria per la liceità della spesa stessa; in assenza quindi di tale coeva giustificazione della spesa, che è passaggio della somma di denaro, o della relativa disponibilità giuridica autonoma, dal soggetto che ancora legittimamente la possiede in ragione della sua qualità a soggetti terzi, ovvero a se stesso in un contesto estraneo alle specifiche attribuzioni istituzionali che sole legittimano la disponibilità e la utilizzazione, per sé determina la interversione del possesso e la conseguente appropriazione perché realizza una utilizzazione intrinsecamente illecita, così che la coeva giustificazione della destinazione è quindi onere strutturale proprio della fattispecie, in definitiva imposto appunto dalle precondizioni di liceità della utilizzazione del denaro pubblico; da tutto ciò consegue l'affermazione secondo la quale realizza il delitto di peculato la utilizzazione di denaro pubblico quando non si dia giustificazione certa, secondo le norme della contabilità pubblica ovvero quelle derogative previste dalla legge nella singola fattispecie, del loro impiego per finalità corrispondenti alle attribuzioni e competenze istituzionali specifiche del soggetto che le effettua.

4.6 Si tratta all'evidenza di principi ,quelli sopra richiamati, di carattere precettivo che, discendendo da norme costituzionali, sono riferibili all'intero settore pubblico e ai quali devono ritenersi assoggettati , secondo la normativa penale e quella regionale di riferimento, i Consiglieri Regionali, così che quando, come nelle condotte contestate cui si riferisce il secondo motivo di ricorso, le spese portate a rimborso non siano corredate da documentazione idonea a consentire la verifica della loro inerenza alla attività istituzionale del relativo Gruppo Consiliare nell'ambito della Assemblea legislativa regionale a causa della

consapevole inosservanza degli obblighi di rendicontazione, esse devono ritenersi solo per questo illegittime dovendo pertanto il Consigliere beneficiario degli indebiti rimborsi essere considerato responsabile della appropriazione dei fondi pubblici dei quali è resa impossibile la tracciabilità, tanto più che la consapevole inosservanza degli obblighi di contabilizzazione e rendiconto imposto dalle leggi regionali sopra richiamate rende di per sé il rimborso di quelle spese come non riferibile all'interesse pubblico necessariamente sotteso alla erogazione di risorse della collettività.

5. Il terzo motivo di ricorso, poi, si sofferma ancora una volta sulla tema della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

5.1 Non possono che ripetersi, anche su questo punto, le considerazioni svolte più sopra per gli altri profili critici sollevati con il ricorso e cioè che si tratta di riproposizione di censure e valutazioni anche di merito già affrontate approfonditamente dalla motivazione della sentenza impugnata che ha sottolineato con convinzione come il (omissis) fosse in realtà pienamente consapevole della destinazione che la quota individuale assegnatagli e le relative spese dovevano avere e avesse poi ammesso egli stesso di aver utilizzato la quota del " (omissis) " non per le esigenze del gruppo ma per "intensificare l'attività politico-istituzionale" in vista delle elezioni del 2008, così riconoscendo di aver riscosso le somme destinate alla attività del gruppo al solo fine di reintegrare somme spese per altre, non giustificate ragioni.

5.2 Le considerazioni svolte dalla Corte e la conseguente dimostrazione della piena consapevolezza, in larga parte addirittura ammessa dal (omissis), della destinazione che le somme ricevute a titolo di contributo individuale dovevano avere rendono del tutto infondate le osservazioni difensive in ordine allo stato, definito confuso e non chiaro, della legislazione regionale e della correlativa prassi in materia, e alla correlativa, incolpevole valutazione di piena legittimità del suo operato; a tutto ciò si aggiunga che l'eventuale, e del tutto apoditticamente affermato erroneo convincimento da parte del (omissis) della liceità della destinazione delle somme rimborsate non avrebbe svolto alcun rilievo sulla configurabilità dell'elemento soggettivo del reato di peculato, stante la costante giurisprudenza di legittimità a mente della quale il pubblico ufficiale deve astenersi dal porre in essere comportamenti di incerta rilevanza e per rendere eventualmente scusabile la violazione deve acquisire dagli organi competenti le necessarie informazioni e assicurazioni (Cass. Sez. 6 del 4/4/2012 n. 19547, D'Alessandro, Rv 255418 e ancora Cass. Sez. 6 del 9/6/2011 n. 34248, Freddi,

Rv 250837, entrambe in motivazione) , cosa che il ricorrente non adduce di aver fatto.

6. Il ricorrente, infine, nella sua memoria, ha richiamato ancora una volta l'attenzione della Corte di legittimità sul fatto che "il punto nodale della questione consisteva nel superamento della distinzione, affermata come arbitraria, tra funzioni istituzionali in senso stretto, proprie del gruppo consiliare, e l'agire politico del (omissis)".

6.1 L'osservazione difensiva sembra però trascurare il dato di fatto che si è più volte sottolineato nei numeri che precedono e cioè la circostanza che le spese ritenute dalla Corte di Cagliari come non giustificate sono, oltre a quelle finalizzate al finanziamento di partiti politici, quelle assolutamente prive di qualsiasi documentazione giustificativa o quelle per le quali la giustificazione stessa appariva talmente generica da non consentire in realtà alcun reale accertamento di destinazione; prova ne sia, come si è già osservato, che ogniqualvolta la spesa documentata recava una indicazione appena verosimilmente riferibile ad attività "lato sensu" politica, la stessa è stata defalcata dal totale delle spese non giustificate sia in primo grado che anche, con ulteriore pronuncia favorevole al (omissis), in appello, sulla base di un prudente apprezzamento di opportunità che tenesse in qualche modo conto delle tesi difensive e della difficoltà di reperire una documentazione adeguata.

6.2 Nella prospettiva argomentativa svolta al numero che precede, infine, non possono certo, in questa specifica sede di legittimità, essere riconosciute come legittime ulteriori spese di cui si discorre a ff. 106 e segg. della motivazione, dove la Corte ha elaborato un approfondito giudizio di sostanziale indeterminatezza della relativa causale che, in quanto privo di evidenti elementi di illogicità, non può certamente essere messo in discussione in questa sede.

7. Il tema specifico della qualificazione giuridica in termini di peculato delle condotte del (omissis) non è stato espressamente valutato, come tale, dal ricorrente.

7.1 In questa specifica sede, basterà allora ricordare la giurisprudenza di legittimità che da ultimo si è occupata di vicende in qualche modo analoghe, per affermare che, oltre a Cass. Sez. 6 del 14/5/2009 n. 23066, Provenzano, Rv 244061 già richiamata per esteso anche in motivazione più sopra, la Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso della sussistenza del reato di peculato anche in un procedimento a carico di un Presidente di un gruppo consiliare regionale che si era appropriato di contributi destinati alla attività del gruppo

stesso (si veda in proposito, Cass. Sez. 6 del 3/12/2012 n. 49976, Fiorito, Rv 254033) e ancora poi in altro procedimento in cui il Presidente di un gruppo consiliare regionale aveva autorizzato il rimborso delle cc.dd. "spese minute" nonostante la mancanza di qualsiasi giustificativo comprovante la causale e il beneficiario della spesa (Cass. Sez. 6 del 2/2/2017 n. 14580, Pm in proc. Narduzzi, Rv 269536).

7.2 La c.d. sentenza Tretter (Cass. Sez. 3 12/5/2003 n. 33069, Tretter, Rv 226531), più volte citata dal ricorrente in termini di sostegno alle proprie tesi difensive, non sembra poi pertinentemente richiamata dal momento che la stessa esclude la sussistenza del delitto di peculato sulla base dell'avvenuto, effettivo accertamento di quella destinazione "politica" in senso lato comunque legata alle funzioni del Gruppo Consiliare della Provincia di Trento che è proprio quello che difetta, invece, nel caso all'esame della Corte che si caratterizza, lo si ripete ancora un volta, per la mancanza di una certa e dimostrata destinazione delle spese a finalità anche latamente riconducibili a quelle di natura politica.

8. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ^(omissis) al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000 euro a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 euro a favore della cassa delle ammende.


Così deciso il 4 luglio 2017

Il Consigliere estensore

Maurizio GIANESINI

Il Presidente

Stefano MOGINI





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE**.

Roma, 09 novembre 2017

La presente copia si compone di 12 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 3.84